

**PRIVACY, ANTIRICICLAGGIO
E SICUREZZA SUL LAVORO**

IL SISTEMA COMPLIANCE NELL'EPOCA POST COVID-19

Come gestire efficacemente l'impianto normativo
imposto anche alle Agenzie Immobiliari

#FORMAZIONE

AVV.
MATTEO
ALESSANDRO
PAGANI



AVV.
VALENTINA
NARDO



AVV.
MARIA LAURA
PINNA



MILANO
LODI
MONZA BRIANZA



F.I.M.A.A.

**Sala Colucci
Palazzo Castiglioni
Corso Venezia 47
Milano**

MILANO
LODI
MONZA BRIANZA



F.I.M.A.A.

IL SISTEMA COMPLIANCE NELL'EPOCA POST COVID-19

avv. Matteo Alessandro Pagani

avv. Valentina Nardo

avv. Maria Laura Pinna

PROGRAMMA

1. Premessa: cosa si intende per il sistema di compliance - Sicurezza sul lavoro, GDPR, Antiriciclaggio e norme giuslavoristiche. Brevi cenni
2. La salute e sicurezza sul lavoro nelle Agenzie - Dall'organigramma per la sicurezza agli interventi pratici (DVR, RSPP, Medico Competente)
3. Riflessi privacy per le Agenzie - Sapere quanto è necessario
4. Antiriciclaggio - Adempimenti e obblighi. I criteri di identificazione nelle Agenzie
5. I profili giuslavoristici - Dal contratto di Agenzia al rapporto di lavoro subordinato
6. Conclusioni e domande

PREMESSA

IL SISTEMA DI COMPLIANCE

Sicurezza sul lavoro, GDPR, Antiriciclaggio e norme giuslavoristiche.

Brevi cenni



PREMESSA

APPROCCIO INTEGRATO AL SISTEMA DI COMPLIANCE

La “compliance aziendale” è un processo interno che mira a organizzare l’azienda (sia essa anche una agenzia) affinché sia conforme e rispettosa di tutte le regole, non solo normative, relative all’attività svolta.

A tal fine risulta utile mettere in atto un insieme di misure tecniche e organizzative.

Creare dei buoni «strumenti di lavoro» in punto sicurezza, privacy e antiriciclaggio consente di porre al riparo gli agenti da possibili contestazioni da parte della clientela e delle Autorità di vigilanza e controllo.

SPUNTO OPERATIVO: progettare un modello di compliance integrato che riduca il rischio di violazioni interdisciplinari.



PREMESSA

ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY

Spesso il rapporto tra due normative profondamente diverse è difficile da cogliere e interpretare, ma i punti di contatto rendono le tematiche più vicine di quanto si possa pensare.

La normativa antiriciclaggio assegna ai destinatari un compito di natura prevalentemente pubblicitaria, la privacy invece salvaguarda, prevalentemente, il singolo.

Pertanto, il rapporto tra le due disposizioni risulta essere un **bilanciamento tra gli interessi** di natura pubblicitaria e il diritto alla riservatezza delle persone.

SPUNTO OPERATIVO: gestione corretta dei dati dei clienti come destinatari antiriciclaggio e interessati (privacy)



PREMESSA

PRIVACY E SICUREZZA SUL LAVORO

Anche per queste due disposizioni vi è una forte interazione, basti pensare alla gestione, l'archiviazione e alla cancellazione dei dati sanitari e delle relative risultanze contenute all'interno della cartella sanitaria.

Obiettivi: gestione del dato sanitario, comunicazione dello stesso e sistemi di archiviazione del medesimo.

SPUNTO OPERATIVO: Approfittiamo del Medico Competente quale titolare autonomo!




PREMESSA

ORA NEL DETTAGLIO...



SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO NELLE AGENZIE

Ricordarsi: ORGANIGRAMMA PER LA SICUREZZA



SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO NELLE AGENZIE



All'interno dell'Azienda deve operare:

- un sistema di controllo che permetta una sorveglianza costante e capillare sui livelli di sicurezza (RUOLO CENTRALE DEL PREPOSTO);
- uno scambio di informazioni e di interventi formativi per migliorare le conoscenze tecniche su tali problematiche, sensibilizzando ciascun lavoratore;
- coinvolgere in modo attivo e propositivo tutti gli operatori interni incaricati del miglioramento delle condizioni di lavoro nell'azienda.

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO NELLE AGENZIE

*Art. 2 co. 1 lett.b – **Datore di Lavoro***

«il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa...»

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO NELLE AGENZIE

Art. 17 – Obblighi NON delegabili del Datore di Lavoro

Il Datore di Lavoro **NON** può in alcun modo delegare le seguenti attività:

- Valutazione di tutti i rischi** con conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- Designazione** del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (**RSPP**).

Il Datore di lavoro non è solo responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro ma **deve essere partecipe** di un processo di miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso una periodica valutazione dei rischi che considera anche gli aspetti organizzativi e soggettivi associati allo svolgimento dell'attività lavorativa

(anche in relazione all'art. 2087 del Codice Civile).

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO NELLE AGENZIE

Art. 2 co. 1 lett.e – Preposto

«persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa»



Art. 19 d.lgs. 81/08 – Obblighi del Preposto

Art. 2 co. 1 lett.a – Lavoratore

«persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari...»



Art. 20 d.lgs. 81/08 – Obblighi del Lavoratore

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO NELLE AGENZIE

1. «Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) (DVR), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.»

Art. 2 co. 1 let.h – Medico Competente (MC)

*«Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la **sorveglianza sanitaria** e per tutti gli altri compiti al presente decreto.»*



Art. 25 d.lgs. 81/08 – Obblighi del Medico Competente



IL MC VIENE NOMINATO DAL DATORE DI LAVORO O DAL DIRIGENTE

Art.18 co.1 let.a) – d.lgs.81/08

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO NELLE AGENZIE

*Art. 2 co. 1 let. f – **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)***

*«Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui **all'art. 32**, designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi»*



Art. 33 d.lgs. 81/08– Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione

LA NOMINA DEL RSPP È OBBLIGO INDELEGABILE DEL DATORE DI LAVORO

*Art. 2 co. 1 lett. g – **Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)***

*«Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di **cui all'art. 32**, facente parte del servizio di Prevenzione e Protezione»*

LA NOMINA DELL'ASPP NON È OBBLIGATORIA

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO NELLE AGENZIE

Processo di elaborazione del DVR:

- Definire una metodologia e dei criteri di VR unica da applicare a tutti gli aspetti della azienda
- Coordinare le varie attività che concorrono alla VR garantendo adeguatezza e completezza
- Fare predisporre le varie parti del DVR da soggetti tecnicamente competenti
- Dare al datore di lavoro un chiaro quadro delle condizioni di sicurezza e salute in azienda in modo che possa programmare correttamente le **misure di miglioramento**



SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO NELLE AGENZIE

PIANO DI MIGLIORAMENTO

- ✓ Miglioramento, non adeguamento
- ✓ Cosa si vuole fare, entro quando, con quali risorse, sotto la responsabilità di chi ecc.
- ✓ Verifica dell'attuazione e verifica della efficacia
- ✓ Input non solo dal DVR
- ✓ Aggiornamento alla data corrente dando evidenza delle misure completate

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO NELLE AGENZIE

I rischi lavorativi presenti presso le agenzie immobiliari possano sembrare minimi, tuttavia anche gli addetti ai videoterminali (VDT), chi li utilizzino per più di 20 ore settimanali, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.



RIFLESSI PRIVACY PER LE AGENZIE

SAPERE QUANTO È NECESSARIO



IL RUOLO DELL'AGENZIA:

TITOLARE O RESPONSABILE?

Il Titolare del trattamento:

- **La persona fisica o giuridica, [...] che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; [...]** (Art. 4 par. 1 n. 7 del GDPR);
- [...], **il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. [...]** (Art. 24 del GDPR);
- In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, **il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni [...]** (Art. 13 par. 1 del GDPR)

Il Responsabile del trattamento:

- **la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento** (Art. 4 par. 1 n. 7 del GDPR);
- **I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico [...], che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.** (Art. 28 par. 3 del GDPR).



IL RUOLO DELL'AGENZIA:

TITOLARE O RESPONSABILE?

Entrambi:

- Ogni **titolare del trattamento** e [...] **tengono un registro delle attività di trattamento** svolte sotto la propria responsabilità [...] (Art. 30 par. 1 del GDPR).
- **Ogni responsabile del trattamento** e, [...] **tengono un registro di tutte le categorie di attività** relative al trattamento **svolte per conto di un titolare del trattamento**, [...] (Art. 30 par. 2 del GDPR);
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, [...], **il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio**, che comprendono, tra le altre, se del caso [...]

IL RUOLO DELL'AGENZIA:

Quindi? Dipende!

L'Agenzia è titolare del trattamento quando:

- Tratta i dati personali per le proprie finalità di marketing;
- Tratta i dati personali per adempiere ai propri obblighi di legge (*ad esempio la normativa sull'antiriciclaggio, sicurezza sul lavoro*);
- Tratta i dati personali del proprio mandatario per adempiere al mandato ricevuto;
- Tratta i dati personali degli agenti per gestire il contratto di agenzia in essere con loro;
- Tratta i dati di entrambe le parti quando è opera come mediatore.

L'Agenzia è responsabile del trattamento quando:

- Tratta i dati dell'altra parte quando rappresenta una delle parti in trattativa.



OBBLIGO DI INFORMATIVA EX ART. 13 DEL TITOLARE

L'Agenzia in quanto titolare del trattamento deve fornire all'interessato le seguenti informazioni:

- a) L'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento;
- b) I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, se presente;
- c) Le **finalità del trattamento** cui sono destinati i dati personali nonché **la base giuridica del trattamento**;
- d) Gli eventuali **legittimi interessi perseguiti dal titolare** del trattamento o da terzi;
- e) Gli **eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari** dei dati personali;
- f) Se presente, **l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale** e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili;
- g) Il **periodo di conservazione dei dati personali** oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- h) L'**esistenza del diritto dell'interessato** di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) Qualora il trattamento sia basato sul consenso, l'esistenza del diritto di revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) Il **diritto di proporre reclamo** a un'autorità di controllo;
- k) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché **le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati**;
- l) L'**esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione** di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

OBBLIGO DI TENUTA DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI

L'Agenzia deve tenere un registro dei trattamenti da:

Titolare del trattamento:

- **il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento** e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;
- **le finalità del trattamento;**
- una descrizione delle **categorie di interessati e delle categorie di dati personali;**
- le **categorie di destinatari** a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
- ove applicabile, **i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale**, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- ove possibile, **i termini ultimi previsti per la cancellazione** delle diverse categorie di dati;
- ove possibile, una **descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative** di cui all'articolo 32, paragrafo 1.


Responsabile del trattamento:

- il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- **le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;**
- ove applicabile, **i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale**, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- ove possibile, una **descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative** di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

LE MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE

La violazione dei dati (Data Breach)

Art. 4 par 1 n. 12 del GDPR: «la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati».



PREMESSA

ANTIRICICLAGGIO

Adempimenti e obblighi

I criteri di identificazione nelle Agenzie



ALCUNE DEFINIZIONI – d.lgs. 231/07

CLIENTE: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero (...) ottiene una prestazione professionale a seguito (...) di un incarico

CONFERIMENTO DI UN INCARICO: attribuzione di un mandato, esplicito o implicito, (...), indipendentemente dal versamento di un corrispettivo (...)

n.b. le soglie di importo che impongono l'identificazione sono 15.000 euro per la compravendita immobiliare e 5.000 euro titoli al portatore

ESECUTORE: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza (...)

ALCUNE DEFINIZIONI – d.lgs. 231/07

OPERAZIONE: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale;

OPERAZIONI COLLEGATE	OPERAZIONE FRAZIONATA	OPERAZIONE OCCASIONALE
operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo	un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni	un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo

DEFINIZIONI PRINCIPALI – d.lgs. 231/07

TITOLARE EFFETTIVO: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.



I soggetti obbligati

- gli intermediari bancari e finanziari;
- gli altri operatori finanziari;
- i professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria;
- i prestatori di servizi di gioco;
- gli altri operatori non finanziari, tra i quali sono compresi

gli agenti immobiliari e i mandatari a titolo oneroso

(di cui alla legge 39/89 e s.m.i.)

«e) gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro»

() modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera n) numero 3), del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*

QUANDO ASSOLVERE ALL'OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE



QUANDO ASSOLVERE ALL'OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE

I soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:

- a) PRIMA dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;
- b) PRIMA dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento (ad esempio, sottoscrizione di una proposta di acquisto)

in ogni caso

sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione

N.B. il cliente è obbligato a farsi identificare!

art. 22 d.lgs. 231/2007: *“I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.”*

QUANDO ASSOLVERE ALL'OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE

I soggetti obbligati adottano **misure di adeguata verifica** della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio:

a) con riferimento al cliente verificano:

- 1) la natura giuridica;
- 2) la prevalente attività svolta;
- 3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte.

b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale verificano:

- 1) la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
- 2) le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
- 3) l'ammontare dell'operazione;
- 4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità;
- 6) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

QUANDO ASSOLVERE ALL'OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE

I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti dei

nuovi clienti
nonché'
dei clienti già acquisiti

rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del **MUTATO LIVELLO DI RISCHIO** DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO associato al cliente.

CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:

- a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità;
- c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa;
- d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso: la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività.

MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA



MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

L'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta

**IN PRESENZA DEL MEDESIMO CLIENTE OVVERO DELL'ESECUTORE
DA TUTTI MEDIATORI COINVOLTI**

anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un **documento d'identità** in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico.

Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo.

MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

L'obbligo di identificazione si considera assolto,

ANCHE SENZA LA PRESENZA FISICA DEL CLIENTE

nei seguenti casi:

- 1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici;
- 2) per i clienti in possesso di un'identità digitale, con livello di garanzia almeno significativo, o di un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata o, infine, identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure;

MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

- 3) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana;
- 4) per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché' le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;
- 4-bis) per i clienti che dispongono un bonifico verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione;
- 5) per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore.

MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

La verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il **riscontro della veridicità dei dati identificativi** contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, solo laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.

MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

RICICLAGGIO E COVID

un problema sociale:

nuovi potenziali rischi:

- il lavoro a distanza e l' elusione delle misure di adeguata verifica;
- l'aumento dei servizi finanziari *online* con il conseguente rischio di occultamento di fondi illeciti.
- l'utilizzo degli strumenti informatici di nuova generazione

FEA E IDENTITÀ DIGITALE

Il “Decreto Semplificazioni” (D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020) ha previsto alcune misure atte a semplificare e diffondere la firma elettronica:

- con il fine ultimo di **semplificare la procedura e di rendere meno gravosa la verifica della clientela nei rapporti contrattuali che si perfezionano a distanza.**



FEA E IDENTITÀ DIGITALE

l'obbligo di identificazione si considera assolto anche senza la presenza fisica, in caso di Clienti in possesso di un'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo.



IDENTIFICAZIONE A DISTANZA: ESEMPI PRATICI

L'identificazione mediante identità digitale - **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale), **CIE** (Carta d'identità elettronica) o **FEQ** (Firma elettronica qualificata) – risulta al momento quella più semplice e preferibile.

È inoltre possibile immaginare di utilizzare lo strumento dell'identificazione tramite **video** seguendo una procedura così esemplificata, che fa seguito ad un momento di pre-registrazione on-line:

- ✓ acquisire il consenso alla videoregistrazione e informare che sarà conservata in modalità protetta;
- ✓ chiedere di dichiarare le proprie generalità;
- ✓ chiedere conferma della volontà di instaurare il rapporto;
- ✓ chiedere conferma dei dati inseriti online in fase di pre-registrazione;
- ✓ chiedere conferma del numero di telefonia mobile o fissa e dell'indirizzo email;
- ✓ inviare al Cliente un sms ed una mail, con link ad una URL per la verifica dell'esistenza degli stessi;
- ✓ chiedere di esibire fronte/retro un valido documento d'identità, munito di fotografia e firma autografa;
- ✓ chiedere di esibire la tessera sanitaria su cui è riportato il codice fiscale;
- ✓ chiedere l'invio in formato elettronico della copia del documento d'identità;
- ✓ se in possesso della firma digitale, chiedere la sottoscrizione dei documenti mediante tale firma.

MISURE SEMPLIFICATE E MISURE RAFFORZATE

SEMPLIFICATE:

- società quotate
- pubbliche amministrazioni
- clienti che risiedono in aree geografiche a basso rischio

RAFFORZATE:

- prestazioni eseguite in circostanze anomale
- clienti residenti in aree geografiche a rischio alto
- attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante
- operazioni con clienti i cui titolari effettivi siano persone politicamente esposte
- altre ipotesi

in particolare...



CASI DI VERIFICA RAFFORZATA

I soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

Vanno considerati i seguenti fattori:


a) fattori di rischio relativi al cliente quali:

- 1) rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;
- 2) clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio;
- 3) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;
- 4) società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
- 5) tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;
- 6) assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta;



CASI DI VERIFICA RAFFORZATA

b) fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:

- 1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;
 - 2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;
 - 3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza, non assistiti da procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale;
 - 4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;
 - 5) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;
 - 5-bis) operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché' avorio e specie protette.
- 

CASI DI VERIFICA RAFFORZATA

c) fattori di rischio geografici quali quelli relativi a:

- 1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;
- 2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
- 3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;
- 4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.



CASI DI VERIFICA RAFFORZATA

Cosa fare

- ✓ acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo;
- ✓ approfondire gli elementi posti a fondamento della valutazione sullo scopo e sulla natura del rapporto, intensificando la frequenza delle procedure volte a garantire il controllo costante nel corso del rapporto.

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO (diverso dalla persona fisica)

**TITOLARE EFFETTIVO
CHI È COSTUI?**



IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO (DIVERSO DALLA PERSONA FISICA)

V Direttiva Antiriciclaggio: modifica dei criteri per la determinazione della titolarità effettiva di Clienti diversi dalle persone fisiche.

L'art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 prevede che *“le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro Imprese <...> e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private <...>, comunicano le informazioni relative ai propri Titolari Effettivi solo per via telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro Imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione”*.

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO (DIVERSO DALLA PERSONA FISICA)

I soggetti obbligati ad effettuare la comunicazione alla Camera di Commercio sono:

- le **imprese dotate di personalità giuridica** (tra queste le società a responsabilità limitata, le società in accomandita per azioni, le società cooperative per azioni e le società cooperative a responsabilità limitata);
- le **persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private** di cui al D.P.R. n. 361/2000 (ad esempio, le associazioni riconosciute, le fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano personalità giuridica).

Sono escluse dalla comunicazione le società di persone non essendo dotate di personalità giuridica.



IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO (DIVERSO DALLA PERSONA FISICA)

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile **la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.**

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con chi ha poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica

IL FASCICOLO DELLA CLIENTELA



IL FASCICOLO DELLA CLIENTELA

A norma dell'art. 31 del Decreto è obbligatorio conservare in apposito fascicolo:

- i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente;
- copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni.



IL FASCICOLO DELLA CLIENTELA

La documentazione conservata deve consentire di ricostruire univocamente:

- a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;
- b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
- b-bis) la consultazione, ove effettuata, dei registri contenenti informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, di cui all'art. 21, con le modalità ivi previste;
- c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;
- d) i mezzi di pagamento utilizzati.

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Art. 35

- 1) I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione inviano senza ritardo alla UIF, una **segnalazione di operazione sospetta** quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa;
- 2) In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1 i soggetti obbligati **non compiono l'operazione** fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta;
- 3) I soggetti obbligati effettuano la segnalazione **contenente i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto**, e collaborano con la UIF, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni.

TUTELA DEL SEGNALANTE

Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative

E' assicurata la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione!!!

SANZIONI



SANZIONI

Le sanzioni imputabili agli obbligati sono commisurate in base alla natura della fattispecie a cui dovranno essere applicate e possono distinguersi in:

- fattispecie base;
- fattispecie qualificate dalle particolari circostanze connesse al realizzo della violazione.

Le *fattispecie incriminatrici* sono disciplinate dall'art. 55 e riguardano:

- **inosservanza degli obblighi di adeguata verifica:** i soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica possono essere puniti con la reclusione nel caso in cui **falsifichino dati o informazioni** ovvero **utilizzino dati e informazioni falsi** relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione; **(da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro)**
- **inosservanza degli obblighi di conservazione:** i soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi di conservazione possono essere puniti con la reclusione nel caso in cui **acquisiscano o conservino dati falsi o informazioni non veritiere** relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione ovvero si avvalgano di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni; **(da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro)**

SANZIONI

- **violazione del divieto di comunicazione:** chi non rispetta il **divieto di comunicazione** inerente le segnalazioni di operazioni sospette o sul flusso di ritorno delle informazioni stabilito; (arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro)

PER QUESTE FATTISPECIE SI TRATTA DI SANZIONI PENALI!

E PER I CLIENTI???

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

SANZIONI

Con il D.Lgs. n. 90/2017 è stata profondamente revisionata anche la disciplina sanzionatoria.

Il D.Lgs. n. 90/2017 ha integralmente sostituito il Capo II del Titolo V del D.Lgs. n. 231/2007 dedicato alle **SANZIONI AMMINISTRATIVE**, prevedendo le seguenti ipotesi:

- **Articolo 56:** inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione
 - € 2.000 per violazioni degli obblighi di adeguata verifica del cliente;
 - da € 2.500 a € 50.000 in caso di violazioni gravi e ripetute.

- **Articolo 57:** inosservanza degli obblighi di conservazione
 - pari a € 2.000 in caso di tardiva o omessa conservazione di dati;
 - da € 2.500 a € 50.000 nelle ipotesi di violazioni gravi o sistematiche.

SANZIONI

- **Articolo 58:** inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
 - pari a € 3.000 per mancata segnalazione di operazioni sospette;
 - da € 30.000 a € 300.000, nelle ipotesi di violazioni gravi
 - da € 5.000 a € 50.000 in caso di violazione degli obblighi di esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta disposto dall'UIF.

Alcune sentenze...

Corte di cassazione - Sentenza 26454/2019. Legittimo il licenziamento del dipendente della banca che viola la normativa antiriciclaggio (il licenziamento che gli era stato intimato per avere omesso di segnalare operazioni sospette; per non aver inibito la movimentazione di un deposito di risparmio intestato a una società con autorizzazioni a bonifici esteri; per avere consentito la movimentazione del conto corrente intestato a soggetto sottoposto a indagine penale per frode fiscale e riciclaggio; per avere predisposto l'istruttoria di un finanziamento in favore del genitore e deliberato un ulteriore affidamento di credito, senza la copertura di idonee garanzie).

Corte di cassazione – 18308/2017, n. 18308. E' configurabile il concorso nel reato di autoriciclaggio, di cui all'articolo 648 ter 1 c.p., quando il consulente fiscale della società attraverso cui viene "ripulito" il denaro proveniente dalla bancarotta omette di segnalare le operazioni sospette e tiene in maniera confusa la contabilità. Poiché tali comportamenti del professionista denotano l'intento di favorire l'operazione illecita.

PREMESSA

I PROFILI GIUSLAVORISTICI

Dal contratto di Agenzia al rapporto di lavoro subordinato



PREMESSA

LA NOZIONE DI AGENTE

Art. 1742 c.c.:

«Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata».


Art. 1752 c.c.:

«Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell'ipotesi in cui all'agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti».



PREMESSA

SCHEMA NEGOZIALE DI AGENZIA



PREMESSA

GLI ELEMENTI DELLA FATTISPECIE

- L'agente **promuove** la conclusione di contratti e, se munito della rappresentanza, li conclude.
- L'agente svolge l'incarico affidatogli «*stabilmente*», ossia **professionalmente** (art. 2082 c.c.).
- Il contratto di agenzia è necessariamente **oneroso**.
- L'attività dell'agente deve essere riferita ad una «***zona determinata***».

PREMESSA

AGENZIA E FIGURE AFFINI

- ❑ concessione di vendita
 - ❑ mandato
 - ❑ mediazione
- ❑ procacciamento d'affari
 - ❑ lavoro subordinato

PREMESSA

AGENZIA E CONCESSIONE DI VENDITA

«Il contratto di concessione di vendita (in esclusiva) con il quale il concessionario si impegna, in nome e per conto proprio, ad acquistare prodotti dal concedente per rivenderli a terzi, **non è riconducibile** alla diversa fattispecie del **contratto di agenzia** in cui l'agente si obbliga a promuovere la conclusione di affari per conto (o anche in nome) del preponente» (Cass. 19 febbraio 1983 n. 1278 e Cass. 30 ottobre 1982 n. 5736).

«La **concessione** di vendita è un contratto atipico dal quale deriva l'obbligo per il concessionario **sia di promuovere** la stipulazione di singoli contratti di compravendita, sia di **concludere contratti di puro trasferimento** dei prodotti, alle condizioni fissate nell'accordo iniziale. Tale contratto differisce da quello di agenzia perchè in esso la collaborazione tra il concedente e concessionario, pur prevista, non assurge ad elemento determinante» (Cass. 18 settembre 2009, n. 20106).

Deve **escludersi qualsiasi rapporto di analogia** tra il contratto di concessione di vendita e il contratto di agenzia (Corte d'Appello Roma, 24 ottobre 2017)

Al contratto di concessione di vendita si applicano le norme sulla somministrazione (artt. 1559 - 1570 c.c.)

PREMESSA

AGENZIA E MANDATO

Art. 1703 c.c. - Nozione: *«Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra».*

- **L'agente senza rappresentanza non è un mandatario.**
- L'attività dell'agente è un'attività materiale, non giuridica, che consiste in un'obbligazione di fare.
- **Invece, l'agente con rappresentanza è un mandatario.**

PREMESSA

AGENZIA E MANDATO

Elementi di differenziazione tra le due fattispecie

- azione nell'interesse di **ambedue le parti per il mediatore (MANDATO) / legame stabile con il preponente per l'agente (AGENZIA).**
- incarico relativo ad un **unico affare per il mediatore (MANDATO)/ numero indefinito di prestazioni** della stessa specie **per l'agente («stabilmente») (AGENZIA).**
- **assenza di vincolo ad una determinata zona per il mediatore**

PREMESSA

AGENZIA E PROCACCIATORE D'AFFARI

«Sulla distinzione fra agente e procacciatore di affari, occorre ribadire che i **caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità** dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando ... **una non episodica collaborazione** professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; invece **il rapporto di procacciatore d'affari** si concreta nella più limitata attività di chi, **senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica (DI PROPRIA INIZIATIVA)**, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;....

PREMESSA

AGENTE E LAVORATORE SUBORDINATO

«L'agente o rappresentante esercita la sua attività, in forma autonoma ed indipendente, nell'osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell'art. 1746 c.c., senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati»

*«L'elemento distintivo tra il **rapporto di agenzia** e il rapporto di **lavoro subordinato** va individuato nella circostanza che **il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un'attività economica esercitata in forma imprenditoriale**, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell'agente, che si manifesta nell'**autonomia** nella scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto delle istruzioni ricevute dal preponente; mentre oggetto del secondo è la prestazione in regime di subordinazione di energie lavorative il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell'imprenditore, che sopporta il rischio dell'attività svolta».*

PREMESSA

AGENTE E LAVORATORE SUBORDINATO

«*Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il **criterio determinante è proprio quello della subordinazione**, intesa come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore, con conseguente limitazione della sua autonomia, mentre altri elementi quali assenza di rischio, la forma della retribuzione, l'osservanza di orario, possono avere una portata solo sussidiaria, postulando la subordinazione la necessità che la prestazione sia regolata nel suo svolgimento e che quindi il potere direttivo del datore inerisca all'intrinseca esecuzione della prestazione».*

(Cass. 5 dicembre 2018, n. 31487; Cass. 11 luglio 2018, n. 18262)



PREMESSA

CONCLUSIONI E DOMANDE



Avv. Matteo Alessandro Pagani

Avv. Valentina Nardo

Avv. Maria Laura Pinna

PLS LEGAL S.R.L. S.T.A.

Via Turati 26 – 2021 Milano

Via Corsica 10 – 25125 Brescia

MILANO
LODI
MONZA BRIANZA



F.I.M.A.A.

COLLEGIO AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE DI MILANO, LODI, MONZA BRIANZA E PROVINCE DAL 1945